

SENTENZA N.88/2010

Repubblica Italiana
La Corte d'Appello di Cagliari
sezione civile 2°

composta dai magistrati:

dott. Giovanni Dessy	Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Osana	Consigliere
dott.ssa Tiziana Marogna	Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 672 del ruolo generale per l'anno 2007 promossa da:
*****, ammessa al patrocinio a spese dello Stato; domiciliata elettivamente
in Cagliari, via *****, presso lo studio dell'avv. *****, nominata a
seguito di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, che la
rappresenta in virtù di procura speciale a margine dell'atto d'appello e la difende
appellante

contro

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo
studio dell'avv. Rosalia Pacifico che la rappresenta in virtù di procura speciale a
margine della comparsa in appello e la difende
appellata appellante incidentale

contro

*****, domiciliata elettivamente in Cagliari, via *****, presso lo studio
dell'avv. ***** che la rappresenta in virtù di procura speciale a margine della
comparsa in appello e la difende

appellata appellante incidentale

contro

*****, domiciliato elettivamente in Cagliari, via *****, presso lo studio
degli avv.ti ***** e ***** che lo rappresentano in virtù di procura
speciale in calce alla copia notificata dell'atto d'appello e lo difendono

appellato appellante incidentale

contro

INA Assitalia S.p.A., domiciliata elettivamente in Cagliari, via *****, presso lo
studio dell'avv. ***** che la rappresenta in virtù di procura speciale in calce alla
copia notificata dell'atto d'appello e la difende

appellata appellante incidentale

contro

Nuova Tirrena S.p.A., domiciliata elettivamente in Cagliari, via *****, presso lo
studio dell'avv. ***** che la rappresenta in virtù di procura speciale in calce
all'atto di chiamata in causa e la difende

appellata

contro

Navale Assicurazioni S.p.A., domiciliata elettivamente in Cagliari, via *****, presso lo studio dell'avv. ***** che la rappresenta in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto d'appello e la difende

appellata appellante incidentale

contro

*****, domiciliata elettivamente in Cagliari, via *****, presso lo studio dell'avv. ***** che la rappresenta in virtù di procura speciale a margine della comparsa in appello e la difende

appellata

All'udienza del 10 luglio 2009 sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e le parti hanno formulato le seguenti

conclusioni

nell'interesse dell'appellante: "Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni domanda, eccezione e conclusione avversa, in riforma dell'appellata sentenza, in via preliminare:

previa sospensione della revisione del giudizio sul merito e sulle spese, disporre la rimessione in istruttoria della causa, ordinando l'integrazione della CTU ovvero il richiamo a chiarimenti del CTU, affinché il medesimo determini "...la durata della malattia, accerti l'eventuale sussistenza di esiti invalidanti di natura permanente (con la specifica indicazione della durata della ITT e della ITP patite dall'attrice e con la relativa loro quantificazione), accerti ancora l'entità della relativa riduzione dell'integrità psico-fisica in sé considerata (c.d. danno biologico), nonché l'eventuale incidenza sulla effettiva capacità di guadagno e con riferimento alla concreta attività svolta.

Sempre sospesa ogni revisione del giudizio sul merito e sulle spese, ordinare, ancora in via preliminare, l'acquisizione agli atti di altra CTU sulla persona di *****, cui si fa preciso riferimento nella relazione peritale (pag. 9) del giudizio di primo grado, perché riprodotto un quadro obiettivo neurologico molto prossimo a quello già evidenziato il 16.03.2000 dal medesimo consulente, dott. *****, nella CTU di separato e concluso procedimento giudiziale per il riconoscimento dell'invalidità civile dell'attrice.

Nel merito:

- 1) dichiarare l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e i dottori *****, ***** e *****, responsabili tutti dei danni causati alla persona di ***** in conseguenza dell'intervento di isterectomia sulla stessa praticato il giorno 29.09.1997;
- 2) per l'effetto condannarli, sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, in solido e per colpa, al risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (intesi, quindi, come danno biologico, psichico, esistenziale, materiale e morale), e quindi al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 400.000.00 o di quella diversa che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 3) con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge del presente gravame, ordinando la distrazione a favore del difensore;

4) porre a carico dei convenuti in solido la rifusione all'attrice di tutte le spese del primo grado del giudizio, comprensive quindi delle somme liquidate e versate ai CTU, nonché dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, ordinando altresì la distrazione a favore dei suoi difensori del primo giudizio, giusta loro concorde dichiarazione di non averli percepiti e, singolarmente, l'avv. *****, di aver in proprio essa solo anticipato tutte le spese, ivi comprese quelle della CTU".

Nell'interesse dell'appellata Azienda Ospedaliera "G. Brotzu": "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande azionate da controparte, in quanto formulate in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c., in via principale, respingere la domanda formulata nei confronti dell'Azienda Ospedaliera dall'attrice e, solo nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere di accogliere le domande istruttorie, formulate in via preliminare dall'appellante principale, in parziale appello e riforma in parte qua della Sentenza del Tribunale di Cagliari n.1806/07 dott.ssa Delitala, dichiarare l'insussistenza del nesso causale tra la lesione iatrogena del nervo femorale destro occorsa all'appellante ***** e l'intervento chirurgico per cui è causa;

in via subordinata, dichiarare tenuta la Compagnia di Assicurazione "NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A." (già "LA NATIONALE") a tenerla indenne di quanto eventualmente sarà tenuta a pagare e per l'effetto condannare la "NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A." (già "LA NATIONALE") al pagamento di tale somma a favore dell'attrice; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio".

Nell'interesse dell'appellata *****: "l'ill.ma Corte d'Appello adita, constata anche la volontà di non accettazione del contraddittorio sulle domande nuove e/o diverse formulate dalla ***** , -voglia:

A) in via principale rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n.1806/07, siccome inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa e, in via incidentale, modificare parzialmente la predetta sentenza ritenendo non accertata la sussistenza del nesso causale tra intervento chirurgico e le lesioni dedotte dall'appellante, con condanna della signora ***** alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado,

B) in via subordinata, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n.1806/07, siccome inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa e confermare il citato provvedimento di primo grado;

C) in via ulteriormente subordinata, respingere ogni avversa domanda formulata dall'appellante nei confronti della dott.ssa ***** , mandando la stessa assolta da ogni addebito, colpa e richiesta di condanna al pagamento di somme;

D) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante condannare l'Assitalia S.p.A. a tenere indenne e rilevare la dott.ssa ***** da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio;

E) in tutti i casi con vittoria di spese e competenze del giudizio di entrambi i gradi del giudizio".

Nell'interesse dell'appellato *****: "la Corte d'Appello voglia rigettare l'impugnazione proposta dalla ***** e perché, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal dott. *****, voglia in parziale riforma della sentenza impugnata negare la sussistenza del rapporto di causalità tra l'intervento operatorio per cui è causa e la patologia lamentata, ponendo conseguentemente a carico dell'appellante principale le spese e competenze del primo grado di giudizio.

In ogni caso, cori vittoria di spese ed onorari del giudizio d'appello".

Nell'interesse dell'appellata Ina Assitalia S.p.A.: "l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, voglia:

- In via preliminare: dichiarare prescritti i diritti della d.ssa ***** nei confronti dell'INA Assitalia S.p.A.

Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio;

- Nel merito: previa dichiarazione di inammissibilità delle domande nuove formulate dall'attrice, odierna appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, rigettare integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, mandando assolta la Società chiamata in causa dalle avverse pretese.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria ci si oppone, sia alla integrazione della CTU sia al richiamo dei consulenti a chiarimenti, in quanto la stessa è chiara ed esaustiva sotto tutti i profili rilevanti ai fini della decisione, nonché supportata dalle risultanze delle altre perizie, pure agli atti, disposte in sede penale.

Ci si oppone inoltre all'acquisizione della relazione sulla persona della ***** in altro diverso giudizio, innanzitutto perché superflua, in virtù delle considerazioni formulate nel presente atto, inoltre perché, comunque, di nessun valore probatorio nel processo che ci occupa, infine perché l'acquisizione d'ufficio appare strumento improprio, in quanto era preciso onere della parte effettuare la produzione".

Nell'interesse dell'appellata Nuova Tirrena S.p.A.:

"l'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis: nel merito, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese diritti ed onorari".

Nell'interesse della Navale Assicurazioni S.p.A.: "l'Ecc.ma Corte d'Appello, voglia, contrariis rejectis, in accoglimento delle domande di appello incidentale, eccezioni e delle difese in fatto e diritto formulate nell'interesse della appellata Navale Assicurazioni S.p.A., agli atti del giudizio, ivi comprese quelle non accolte da Giudice di prime cure e qui riproposte:

- rigettare il proposto appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarare l'insussistenza di nesso causale tra l'intervento per cui è causa ed il danno lamentato dall'attrice, con vittoria di spese anche del primo grado del giudizio;

- in subordine e salvo gravame, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa impugnazione, liquidare i danni secondo quanto ritenuto di giustizia, con vittoria di spese e onorari anche parziale nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, in virtù della eccepita violazione del patto di stima della lite contenuto nelle condizioni generali di assicurazione. Ci si oppone alla richiesta di richiamo a chiarimenti dei CTU stante l'inutilità della risposta ai quesiti derivante dall'accertata assenza di colpa professionale in capo ai medici convenuti.

Ci si oppone, altresì, alla istanza di acquisizione di altra relazione peritale effettuata sulla medesima ***** , ma afferente al procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile, giacché intempestiva e, comunque, in conferente”.

Nell'interesse di *****: “l'Ecc.ma Corte d'Appello,

Voglia:

in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove formulate in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado;

in via principale: rigettare l'appello perché infondato sia in fatto che in diritto;

in via subordinata: nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere, anche solo parzialmente responsabile dei danni lamentati dall'appellante, la dott.ssa Loi Esmeralda, condannare la Nuova Tirrena S.p.A., in persona del legale rappresentante, quale ditta assicuratrice per i rischi professionali, a rilevare la predetta da ogni qualsivoglia conseguenza dannosa che possa derivare da tale pronuncia;

in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;

in via istruttoria: ci si oppone all'integrazione della CTU nonché al richiamo dei consulenti a chiarimenti, perché ritenuta puntuale ed esaustiva.

Ci si oppone anche all'acquisizione della CTU svolta sulla ***** in altro procedimento perché superflua ed irrituale”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato ***** convenne in giudizio davanti al tribunale di Cagliari la Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, ***** , ***** , e ***** esponendo in fatto quanto segue.

In data 23 settembre 1997 venne ricoverata presso l'Ospedale Brotzu di Cagliari per un raschiamento all'utero ed una biopsia.

Il successivo 29 settembre venne sottoposta ad intervento di laparosterectomia con conservazione degli annessi per “fibromatosi uterina” dall'equipe medica diretta dalla dott.ssa *****.

Al risveglio, constatò di avere le gambe paralizzate ed accusò dolori associati a turbe sfinteriche che successivamente determinarono uno stato di incontinenza.

Venne quindi sottoposta a controllo fisiatrico, ad esami di laboratorio e terapie riabilitative ed infine ad una consulenza neurologica.

Fu quindi trasferita nel reparto di neurologia, dal quale venne dimessa il 12 dicembre 1997 con la diagnosi di “neuropatia Femorale bilaterale”, senza peraltro recuperare la funzionalità delle gambe.

La ***** precisò di aver dovuto subire un ricovero ospedaliero di quasi tre mesi, e di aver riportato, in conseguenza dell'intervento, incontinenza sfinterica, aumento ponderale di Kg 13, difficoltà di deambulazione e una grave forma depressiva.

Affermò la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite ed ancora in atto e l'intervento chirurgico di asportazione dell'utero, intervento considerato di routine e per il quale non risulta essere stato richiesto e fornito il regolare consenso informato.

Chiese pertanto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituì in giudizio ***** negando la propria responsabilità ed affermando che per l'episodio per cui è causa venne iniziato un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione, in quanto i periti nominati nel corso delle indagini erano

giunti alla conclusione che la patologia lamentata dall'attrice, pur materialmente connessa all'intervento chirurgico, non era stata determinata da condotte professionali colpose dei sanitari.

Chiese comunque di chiamare in giudizio la propria società assicuratrice, Nuova Tirrena S.p.A., ed il rigetto della domanda o in subordine di essere tenuta indenne dalla compagnia assicuratrice dalla conseguenze pregiudizievoli del giudizio.

Si costituì in giudizio anche *****, dell'equipe medica de qua, evidenziando che il procedimento penale avviato a seguito della querela della attrice si era concluso con l'archiviazione per essere stata esclusa una condotta colposa dei sanitari.

Chiese di chiamare in giudizio la propria società assicuratrice, Assitalia S.p.A., ed il rigetto della domanda o in subordine di essere tenuta indenne dalla compagnia assicuratrice dalla conseguenze pregiudizievoli del giudizio.

Si costituì in giudizio *****, anch'egli facente parte dell'equipe medica de qua, affermando che il procedimento penale avviato a seguito della querela dell'attrice si era concluso con l'archiviazione per l'insussistenza di una condotta colposa dei sanitari, e chiese quindi il rigetto della domanda.

Si costituì ritualmente in giudizio l'Azienda Ospedaliera Brotzu negando qualunque responsabilità dei sanitari e richiamando i motivi a sostegno del decreto di archiviazione.

Chiese comunque di chiamare in causa La Nazionale Assicurazioni S.p.A., per essere tenuta indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli discendenti dal giudizio, in caso di accoglimento anche parziale della domanda.

Si costituì in giudizio La Nazionale Assicurazioni S.p.A., eccependo nei confronti della Azienda Ospedaliera Brotzu la violazione del patto di gestione della lite, con conseguente onere di spese legali relative al procedimento a carico della Azienda Ospedaliera.

Nel merito chiese il rigetto della domanda attrice.

Si costituì in giudizio la Assitalia S.p.A. eccependo la prescrizione dei diritti della propria assicurata dott.ssa *****, contestando nel merito la domanda attrice e chiedendone il rigetto.

Si costituì in giudizio la Nuova Tirrena S.p.A., che chiese il rigetto della domanda e, nel caso di suo accoglimento, la liquidazione nei limiti del massimale.

La causa, istruita con produzione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio, venne decisa con il rigetto della domanda.

Il primo giudice ritenne che, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, dovesse essere esclusa qualsiasi responsabilità dell'equipe medica che aveva realizzato l'intervento sull'attrice. Precisò infatti che i consulenti avevano escluso qualsiasi negligenza, imprudenza ed imperizia da parte dei sanitari che avevano effettuato l'intervento de quo.

Con atto in data 7 dicembre 2007 ha proposto appello chiedendo la riforma della predetta sentenza.

Si sono costituite tutte le parti convenute nel primo grado del giudizio ed alcune hanno proposto appello incidentale.

All'udienza del 10 luglio 2009 sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Motivi della decisione

L'appello principale e quelli incidentali non sono fondati e vanno respinti, per i motivi che saranno esposti.

Con il primo motivo di gravame parte appellante ha ritenuto che il primo giudice abbia fondato la sua decisione sulla consulenza tecnica redatta, in sostanza, in modo superficiale, in quanto i periti non avevano risposto ai quesiti proposti loro, omettendo di quantificare le lesioni da lei patite e gli esiti invalidanti di natura permanente.

Il motivo non può essere condiviso.

La risposta fornita dai consulenti va ritenuta affatto esaustiva, soltanto che si ponga mente alla circostanza che hanno escluso qualsiasi responsabilità da parte della équipe medica che effettuò l'intervento sulla Sig.ra *****, con la conseguenza che qualsiasi altra risposta sarebbe stata del tutto inutile.

Si deve poi sottolineare un altro punto assai importante. Nel corso del primo grado del giudizio è stata prodotta una consulenza redatta in sede penale, utilizzabile in questa sede secondo Cass. n. 16069 del 2001 che non si ha motivo di disattendere, in cui i consulenti, con un'ampia ed esaustiva motivazione, hanno escluso qualsiasi responsabilità da parte dei medici de quibus.

I tre consulenti, rispetto ai quali si può escludere qualsiasi collateralità con i medici che hanno effettuato l'intervento, provenendo dalla penisola, hanno precisato, su specifica domanda del pubblico ministero (*Accertino i consulenti, attraverso l'esame clinico ed ogni altro accertamento strumentale ritenuto necessario, quale sia la patologia sofferta da ***** e l'epoca, le cause ed i mezzi che ne hanno provocato l'insorgenza. Accertino inoltre se l'affezione sia da porre in relazione causale con eventuali condotte professionali colpose dei sanitari che l'ebbero in cura*), hanno precisato che *“la lesione iatrogena del nervo femorale destro (causa dei disturbi accusati dalla *****, nota del r.) per compressione da parte del/dei divaricatore/i in corso di intervento, seppure aprioristicamente prevedibile nell'ambito delle complicanze operatorie generali, nel caso in esame, stante la costituzione della paziente, il tipo di bacino della stessa, l'andamento dell'atto operatorio stesso, non risultava assolutamente evitabile e prevenibile con diversa modalità di intervento chirurgica, ovvero con l'uso di altra strumentazione”*. Hanno poi concluso la loro consulenza nel seguente modo: *“Devono pertanto essere esclusi sia un “errore tecnico” (da imperizia) nella produzione della lesione iatrogena sul fascio nervoso (nervo femorale) durante le manovre chirurgiche, sia un atteggiamento negligente o imprudente durante l'intervento medesimo”*.

Tutto ciò non senza aver precisato che, pur non sapendo quale divaricatore fosse stato utilizzato nel corso dell'intervento, si poteva ritenere che fosse di tipo compatibile con la costituzione fisica della paziente.

Ora, ritiene la Corte che, in presenza di due consulenze redatte da due distinte équipe di medici e professori, non sia consentito avanzare ancora dei dubbi sulla corretta esecuzione dell'intervento de quo e che le sue conseguenze siano da

addebitare a circostanze comunque estranee all'azione dei medici che praticarono l'intervento.

Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il primo giudice, errando a suo dire, abbia dato per scontato che sia stato dato il c.d. consenso informato, quantomeno prima dell'intervento.

Anche tale motivo va disatteso.

Quanto precisato dal primo giudice, relativo all'effettiva sottoscrizione da parte della ***** del documento riferentesi al consenso informato, pur privo di data, ma, in mancanza di prova contraria, riferibile a prima dell'intervento, va affatto condiviso, non avendo la parte appellante fornito, nella presente fase del giudizio, circostanze tali da porre in dubbio tale convincimento.

Con appello incidentale avente lo stesso contenuto, alcune parti appellanti hanno lamentato che il primo giudice abbia compensato le spese del giudizio, avendo ritenuto comunque connessi le lesioni de quibus e l'intervento chirurgico effettuato sulla Sig.ra ***** , quando invece tale connessione avrebbe potuto essere esclusa.

Il motivo va disatteso.

E' infatti appena il caso di osservare che soltanto per la complessità della fattispecie prospettata sarebbe stata giustificata la totale compensazione delle spese del giudizio.

La Corte pertanto respinge gli appelli principale ed incidentale e conferma la sentenza del tribunale di Cagliari n.1806 del 2007.

Le spese della presente fase del giudizio vanno poste a carico della parte appellante principale, secondo la liquidazione come in dispositivo.

p.q.m.

la Corte

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, respinge gli appelli principale ed incidentale e conferma la sentenza del Tribunale di Cagliari n.1806 del 2007.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore delle parti appellate, liquidate nella complessiva somma, per ciascuna, di Euro 2.900,00, di cui Euro 780,00 per diritti ed Euro 2.120,00 per onorari, oltre spese generali, spese ed oneri.

Cagliari, 1 dicembre 2009

Il presidente
dott. G. Dessy